

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Nella seduta del 03/10/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, assistita da un avvocato, assume di aver concluso in data 12.7.2007 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, e di aver estinto il rapporto di credito, previo rilascio di conteggio estintivo dell'intermediario, in data 10.6.2011. Rimasta insoddisfatta dell'interlocuzione preventiva avuta con l'intermediario, la ricorrente si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso della quota non maturata della commissione mandataria per Euro 756,20; la ripetizione della commissione agente mediatore non maturata per Euro 1.684,80; il rimborso del premio assicurativo non goduto per l'importo di Euro 438,00; gli interessi legali sulla complessiva somma di Euro 2.699,00, oltre la refusione delle spese di assistenza legale.

L'intermediario, costituitosi nel presente procedimento, conclude per il rigetto del ricorso, deducendo il difetto di legittimazione passiva in relazione alla restituzione del premio assicurativo non goduto; la trasparenza e la chiarezza delle disposizioni contrattuali accettate e sottoscritte dalle parti; la non rimborsabilità delle spese per l'assistenza legale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Per quanto riguarda il difetto di legittimazione eccepito dall'intermediario in ordine alla restituzione dei premi assicurativi non goduti, il Collegio non ritiene di discostarsi dall'ormai consolidato orientamento dell'Arbitro a mente del quale l'intermediario è tenuto alla restituzione dei suddetti oneri, stante lo stretto collegamento negoziale, nella specie sussistente, tra il contratto di credito e quello assicurativo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). In conseguenza, l'intermediario è tenuto alla restituzione dell'importo di Euro 265,68 per il premio assicurativo rischio impiego e di Euro 172,32 per il premio assicurativo rischio vita, calcolati secondo il noto principio del pro rata temporis. Alla stregua del consolidato e ben noto orientamento dell'Arbitro, deve ritenersi che sia le commissioni mandataria che le commissioni agente mediatore sono da qualificarsi recurring, anche alla luce delle relative clausole contrattuali, sì che per le prime va disposta la restituzione, al netto di quanto già retrocesso in sede estintiva, per Euro 576,20, e per le seconde per Euro 1.684,80.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.699,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO